REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE SEZIONE 8
DI BARI

riunita con l'intervento dei Signori:

☐ LORUSSO	DOTT. FRANCESCO	Presidente
☐ DE SANTIS	DOTT. FRANCESCO WALTER	Relatore
☐ DI CARLO	DOTT. CARLO	Giudice
☐		
☐		
☐		
☐		

SEZIONE
N° 8
REG.GENERALE
N° 2783/08
UDIENZA DEL
03/04/2009 ore 09:00
SENTENZA
N° 25/8/11
PRONUNCIATA IL:
03/04/2009
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL
- 4 MAR. 2011
Il Segretario

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 2783/08
  depositato il 30/10/2008
- avverso la sentenza n° 433/02/2007
  emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di BARI
  proposto dall'ufficio: AGENZIA ENTRATE UFFICIO BARI 1

controparte:

COPIA RILASCIATA
ESCLUSIVAMENTE PER USO STUDIO

rappresentato da:

in qualità di liquidatore
rappresentante difeso da:
LA SCALA ANTONIO MARIA
AVV.
VIA DAVANZATI 25 70100 BARI BA

difeso da:
LA SCALA ANTONIO MARIA
AVV.
VIA DAVANZATI 25 70100 BARI BA

Atti impugnati:
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° IVA + IRAP 2004
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° IRES 2004

SEZIONE

N° 8

REG.GENERALE

N° 2783/08

UDIENZA DEL

03/04/2009 ore 09:00

(segue)

FATTO

In data 30.10.2008 è stato depositato nella Segreteria di questa Commissione l'appello proposto dall'Ufficio di Bari 1 dell'Agenzia delle Entrate avverso la decisione della locale Comm.ne Tributaria Prov.le n.433/2/07 del 24.7.2007, mediante la quale è stato accolto il ricorso della Società in liquidazione -esercente l'attività di commercio di autoveicoli nuovi ed usati in di per l'annullamento dell'avviso di accertamento n. notificato in data 27.12.2006, relativo a IRES, IRAP ed IVA per l'anno d'imposta 2004, in conseguenza del p.v.c. redatto in data 30.12.2004 e della verifica dei rapporti intercorsi con la ditta esercente l'attività di commercio di autoveicoli, con sede ir

COPIA RILASCIATA
ESCLUSIVAMENTE PER USO STUDIO

I giudici di prime cure, infatti, hanno ritenuto determinante la mancata produzione in sede contenziosa del p.v.c. redatto nei confronti della ditta "interposta dal quale traeva origine la ricostruzione contabile della

L'Ufficio finanziario, invece, nell'eccepire che il giudice può, in base all'art.7 del D.Lgs. n.546/92, ordinare, d'Ufficio, il deposito dei documenti ritenuti indispensabili per la formazione del proprio convincimento (Cass., n.11485 del 30.5.2005), allega all'atto di appello alcuni fogli stampati, ritenendo di produrre il p.v.c. redatto in data 27.12.2004 nei confronti della ditta
e richiama l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, ex art.58, 2° c.,

N°
REG.GENE.
N° 2783/08
UDIENZA DEL
03/04/2009 ore 09:00

(segue)

del D.Lgs. n.546/92, è facoltà delle parti quella di produrre in appello nuove prove documentali che abbiano una mera funzione di supporto probatorio alle pretese fiscali (Cass., n.16916/2005; n.6496/2006 e n.9224/2007).

Con atto di controdeduzioni depositato in data 5.11.2008, la Società contribuente, a mezzo del proprio difensore avv. Antonio Maria La Scala, sostiene che:

- i rapporti economici intrattenuti tra la ditta e la sono stati ritenuti "soggettivamente inesistenti" prescindendo dall'assenza di qualsiasi elemento di prova (CTR Lombardia, Sez.67, n.57 del 30.6.2003);
- l'attività ispettiva ha interessato anche l'anno d'imposta 2003 ed il ricorso avverso il rispettivo avviso di accertamento è stato accolto con sentenza della Comm.ne Tributaria Prov.le di Bari n.113/1/06 del 24.10.2006, mentre il corrispondente appello dell'Ufficio finanziario è stato rigettato con sentenza della Comm.ne Tributaria Regionale n.62/2/08 del 7.10.2008;
- i verbalizzanti hanno effettuato rilievi riferibili alle normative intracomunitarie ed all'IRAP, mentre l'accesso da parte del dirigente dell'Ufficio era stato autorizzato ai sensi e per gli effetti degli artt. 51 e 52 del DPR n.633/72 e degli artt. 32 e 33 del DPR n.600/73.

COPIA RILASCIATA ESCLUSIVAMENTE PER USO STUDIO

Alla odierna udienza pubblica, dopo che il relatore ha riferito sullo stato della causa, il dott. per conto dell'Ufficio di Bari 1 dell'Agenzia delle Entrate, sostiene che l'Ufficio finanziario ha sopperito in appello al rilievo della mancata produzione del p.v.c.

SEZIONE

N° 8

REG.GENERALE

N° 2783/08

UDIENZA DEL

03/04/2009 ore 09:00

(segue)

redatto nei confronti della ditta , che, in quanto "cartiera", effettuava acquisti per conto del e non versava all'Erario l'IVA delle cessioni; deposita copia della sottoelencata documentazione, acquisita nel corso della verifica nei confronti della a sostegno della presunzione di evasione fiscale in conseguenza dei comportamenti antieconomici riscontrati:

a) - All. 15/da 1 a 9, scheda n.4, cartellina contrassegnata al N.53/03, relativa alla descrizione dell'acquisto di un'auto da parte della ditta successivamente ceduta alla e rivenduta ad un privato, a seguito trattative con l'estero intraprese nel 2003 dal rappresentante legale della

b) - All. 25/da 1 a 6, scheda n.14, cartellina contrassegnata al N. R28/04, relativa ad iniziative di accessoriamento ed immatricolazione di un'auto intraprese nel 2004 dalla antecedentemente all'acquisto fatturato dalla ditta

c) - All. 32/da 1 a 3, scheda n.21, cartellina contrassegnata al N. relativa ad una somma di acconto da parte di un privato contabilizzata dalla prima della data di acquisto dell'auto dalla ditta regolato, peraltro, tramite assegno bancario per la parte corrispondente all'imponibile ed in contanti per la parte relativa all'IVA;

d) - All. 26/da 1 a 7, scheda n.15, cartellina contrassegnata al N. 24/04, relativa alla pratica di finanziamento a favore di un privato avviata dalla prima della data di acquisto dell'auto dalla ditta

COPIA RILASCIATA ESCLUSIVAMENTE PER USO STUDIO

N°
REG.GENE.
N° 2783/08
UDIENZA DEL
03/04/2009 ore 09:00

(segue)

La società appellata, attraverso la persona dell'avv. Ada Vicenti, incaricata dall'avv. Antonio Maria La Scala con delega apposta su separato foglio del 2.4.2009, si riporta ai propri scritti difensivi, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado ed opponendosi alla produzione della documentazione depositata dall'Ufficio finanziario nel giudizio di 2° grado.

Il rappresentante dell'Ufficio finanziario replica, richiamando gli orientamenti giurisprudenziali della Corte Suprema di Cassazione indicati nell'atto di appello, secondo cui è facoltà delle parti di produrre in grado di appello nuove prove documentali che abbiano una mera funzione di supporto probatorio delle pretese.

COPIA TRASCRITTA PER USO STUDIO

DIRITTO

Ad avviso del Collegio, prima di tutto devono essere vagliate, ai sensi dell'art.276 c.p.c., le due obiezioni pregiudiziali sollevate dalla Società appellata, la prima (=cfr. pag.6 delle controdeduzioni) riguardante l'avvenuta produzione, da parte dell'Ufficio finanziario, con l'atto di appello, di un testo, composto da 25 fogli intitolato "processo verbale di constatazione redatto (in data 27.12.2004) nei confronti della ditta e l'altra concernente l'avvenuta produzione, da parte del medesimo ufficio, nel corso della discussione della odierna pubblica udienza, delle schede relative a quattro cartelline. Tali obiezioni vengono rigettate, in quanto, ai sensi dell'art.58, co.2°, del D.Lgs. n.546/1992, è fatta salva la facoltà delle parti

SEZIONE

N° 8

REG.GENERALE

N° 2783/08

UDIENZA DEL

03/04/2009 ore 09:00

(segue)

di produrre documenti per la prima volta in grado di appello (cfr. Cass., Sez.Trib., 21.7.2000 n.9604; id., 2.4.2004 n.6528; ed., 17.10.2005 n.20086; id., 27.3.2006 n.6949). Inoltre, per quanto attiene gli atti prodotti nel corso della discussione, questo Collegio rileva che trattasi di documenti comunque conosciuti dal legale rappresentante della ., in quanto allegati al p.v.c. notificatogli in data 30.12.2004.

Nel merito, ad avviso del Collegio, il presente appello va respinto e per l'effetto dev'essere confermata la gravata sentenza di primo grado, tenuto conto del principio che il secondo grado non ha la finalità di un nuovo giudizio, bensì esclusivamente quella di revisione del grado precedente, ed ancora dell'altro principio che differenzia il processo civile da quello tributario, proprio per la natura essenzialmente documentale di quest'ultimo.

COPIA RILASCIATA
ESCLUSIVAMENTE PER USO STUDIO

Difatti, l'appello verte sui rilievi per la indebita detrazione di imposta IVA di complessivi €. 62.266,60 relativamente a sedici fatture d'acquisto (=pag.10 del p.v.c. redatto il 30.12.2004) emesse dalla ditta ma ritenute "inesistenti soggettivamente" (con la consequenziale inattendibilità della contabilità ed indeducibilità dei costi di complessivi €. 373.599,60) e per la omessa integrazione dell'imposta IVA da acquisti intra CEE di complessivi €.68.145,99 effettuati dalla ditta ma ascritti direttamente alla Soc. -annullati in conseguenza della mancata produzione dei documenti riguardanti il controllo fiscale eseguito nei confronti della ditta che i Giudici di prime cure

N°
REG.GENE
N° 2783/08
UDIENZA DEL
03/04/2009 ore 09:00

(segue)

avevano ritenuto indispensabile per verificare la legittimità delle pretese fiscali nei confronti della nonchè sui rilievi per la errata applicazione del regime del margine, con il recupero dell'imposta IVA sottratta a tassazione da vendite interne della di complessivi €.11.300,00.

COPIA RILASCIATA
ESCLUSIVAMENTE PER USO STUDIO

Sennonchè, quanto ai suindicati primi due rilievi, questo Giudice della devoluzione rileva che, benchè l'Ufficio finanziario abbia apparentemente adempiuto alla censura dei Giudici di prime cure, tuttavia il documento depositato nel presente grado di giudizio, per le caratteristiche formali che presenta -atteso che non reca le firme, sia degli estensori e sia del rappresentante legale della ditta destinataria del p.c.v., nè riporta l'attestazione di copia conforma all'originale- non può ritenersi satisfattorio di quei requisiti di regolarità che lo farebbero qualificare come atto assistito da fede privilegiata, ai sensi e per gli effetti dell'art.2700 del cod.civ. (=cfr. Cass., Sez.Trib., 2.11.2005 n.21265). Inoltre, il suindicato documento consta di n.25 fogli di esposizione ed è privo degli allegati riguardanti i rapporti commerciali di acquisto da terzi (=cfr. primo cpv. delle schede allegate al p.v.c. del 30.12.2004 redatto nei confronti della e depositato unitamente alle controdeduzioni nel precedente grado di giudizio) e di cessione alla (=cfr. pag.10 del p.v.c. redatto il 30.12.2004 nei confronti della ed il secondo cpv. delle schede allegate al medesimo p.v.c.) nell'anno 2004.

In disparte la circostanza che il testo dell'altro p.v.c. redatto il 30.12.2004 e depositato nel precedente grado di giudizio non contiene gli allegati riguardanti tutte le fatture elencate alla pag.10, nè tutte le

SEZIONE

N° 8

REG.GENERALE

N° 2783/08

UDIENZA DEL

03/04/2009 ore 09:00

(segue)

cartelline del 2004 riepilogate alle pagine 5 e 6; questa Commissione Tributaria Regionale rileva che la osservazione dell'Ufficio appellante -nel senso che "...da una lettura non frettolosa dello stesso emerge, in modo inconfutabile, che in esso risultano integralmente trasfusi tutti i dati contenuti nel pvc notificato al afferenti tutti gli accadimenti, le circostanze e i fatti che avevano indotto i verificatori a ritenere la detta ditta cartiera..."- può valere ad assolvere all'obbligo di motivazione degli atti posti in essere dall'Amm.ne finanziaria, ma non può indurre al tempo stesso a sottrarre quest'ultima dall'onere di fornire in sede processuale la prova delle pretese sostanziali addotte per il tramite del predetto atto, onere il cui compiuto assolvimento resta assoggettato a verifica da parte del giudice tributario allorchè intervenga il ricorso del contribuente. La progressiva e costante evoluzione della giurisprudenza -culminata nella sentenza della Corte di Cassazione, sez. I civ., n.2990 del 23 maggio 1979- ha abbandonato il principio della presunzione di legittimità degli atti amministrativi, di guisa che la P.A., al momento di far valere la propria pretesa nei confronti del contribuente, deve essere considerata alla stregua di un qualsiasi creditore e quindi, in base al principio generale stabilito dal comma 1 dell'art.2697 c.c., in caso di incertezza circa la esistenza oggettiva dei presupposti di fatto, deve fornire in giudizio la prova dei fatti costitutivi del proprio diritto, mentre incombe al destinatario del provvedimento l'onere della prova dei fatti modificativi o estintivi.

Ai fini di una eventuale pronuncia della nullità dell'atto impositivo è innegabile che non rileva la necessità di indicare i mezzi probatori, oltre alla motivazione, giacchè la motivazione e la prova dell'accertamento tributario hanno contenuti e funzioni fra loro

COPIA RILASCIATA ESCLUSIVAMENTE PER USO STUDIO

N°
REG.GENE
N° 2783/08
UDIENZA DEL
03/04/2009 ore 09:00

(segue)

nettamente distinte; nondimeno, però, può escludersi che l'Ufficio sia tenuto, anche successivamente, a fornire la dimostrazione della fondatezza di quella pretesa sulla base dei documenti o "delle presunzioni" utilizzate in sede di accertamento. Nè è ammissibile, per la imparzialità che caratterizza la collocazione degli organi giurisdizionali, che il giudice tributario rimedi alla colpevole inattività delle parti avvalendosi dei poteri istruttori attribuiti dal comma 1 dell'art.7 D.Lgs. n.546/1992, atteso che l'uso "discrezionale" di siffatti poteri non ha "la funzione di rimediare a deficienze probatorie delle parti" (C.T.C., Sez. XI, 6.6.2001 n.4267; Cass., Sez.Trib., 25.5.2002 n.7678).

COPIA RILASCIATA
ESCLUSIVAMENTE PER USO STUDIO

Ecco perchè, con riguardo ai rilievi scaturiti dagli elementi raccolti a carico della ditta questa Comm.ne Regionale non ritiene di potersi discostare dall'assunto della sentenza appellata, atteso che le controdeduzioni dell'Ufficio finanziario ed i motivi di appello, ancorchè ispirati dalla finalità di non vanificare "l'enorme mole di lavoro effettuata dai verificatori e dagli accertatori" e pur avendo manifestato l'iter logico-giuridico adottato nella determinazione delle pretese, non hanno tuttavia comprovato la sussistenza dei requisiti idonei a fondare e legittimare le pretese stesse; in disparte l'esito dei giudizi di 1° e 2° grado favorevoli alla per i rilievi nell'anno d'imposta 2003 in base agli analoghi presupposti, non essendo stato comprovato, da parte della medesima il passaggio in giudicato della sentenza della Comm.ne Tributaria Regionale di Bari n.62/2/08 del 10.6.2008.

(segue)

Per quanto attiene, infine, ai rilievi per l'errata applicazione del regime del margine nelle vendite di tre autovetture effettuate dalla [illegible] nell'anno 2004, ma provenienti da due acquisti intracomunitari e da un acquisto nazionale, non esaminati dai giudici di prime cure ma che questo Giudice deve decidere nel merito (=cfr. Cass., Sez.Trib., 8.7.2005 n.14430), in quanto non ricorre alcuna delle ipotesi tassative previste dall'art. 59 del D.Lgs. n.546/1992 per la rimessione del processo al giudice di primo grado, il Collegio osserva che nel controllo eseguito dai verificatori (=pag.13 p.v.c. del 30.12.2004) è emerso che "dall'esame delle fatture *d'acquisto* di vetture provenienti dal mercato nazionale o dalla comunità europea si è rilevato che le stesse non riportavano la dicitura" appositamente sintetizzata per la Germania, il Belgio e l'Italia.

COPIA RILASCIATA
ESCLUSIVAMENTE PER USO STUDIO

Orbene, il Collegio rileva che l'Ufficio finanziario, allorchè a seguito della ampia opposizione della Società contribuente (=fogli dal n.13 al n.19 del ricorso introduttivo) si doveva procedere alla verifica della fondatezza sostanziale di siffatte pretese tributarie, si è limitato a produrre le copie delle tre fatture *di vendita* ed a controdedurre al ricorso introduttivo con una alquanto breve e generica proposizione (=4° cpv., pag.3), confinando il rispettivo motivo di appello (=1° cpv., pag.7) ad un mero rinvio ai propri antecedenti atti (p.v.c. ed avviso di accertamento) e trascurando di adempiere all'onere di provare l'inapplicabilità del regime del margine mediante la produzione in sede processuale della documentazione comprovante l'insussistenza dei requisiti oggettivi e/o soggettivi per la sua applicazione.

:

Ricorrono i giusti motivi per la compensazione delle spese.

SEZIONE

N° 8

REG.GENERALE

N° 2783/08

UDIENZA DEL

03/04/2009 ore 09:00

(segue)

P.Q.M.

la Commissione Tributaria Regionale della Puglia – Sezione VIII, definitivamente pronunciando, respinge l'appello proposto dall'Ufficio finanziario e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza di primo grado.

Spese compensate.

Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del tre aprile duemilanove.

COPIA RILASCIATA
ESCLUSIVAMENTE PER USO STUDIO

IL RELATORE

IL PRESIDENTE